

## CASO FIORENTINA-GRASSHOPPERS: COSA DICE IL REGOLAMENTO?

Publicato su LA REGIONE del 05.11.1998

Tempi duri per i tribunali dell'UEFA chiamati a pronunciarsi sul grave incidente occorso martedì sera a Salerno quando all'inizio della pausa il "quarto uomo" è stato colpito da un petardo.

Il caso è già di per sé oggettivamente grave tenuto conto del fatto che il petardo di notevoli dimensioni poteva provocare danni ben peggiori in quanto in quel momento transitavano arbitri e giocatori per recarsi all'imbocco degli spogliatoi.

Il fatto è inoltre ulteriormente aggravato dall'elemento della recidiva.

In effetti non bisogna dimenticare che lo stadio di Firenze era squalificato e per quel motivo l'incontro era stato spostato a Salerno. Ora, pendente una precedente sanzione, un'altra intemperanza viene ad aggiungersi a quanto già accaduto precedentemente.

Dal profilo regolamentare gli statuti UEFA, il regolamento disciplinare UEFA, e il regolamento specifico che regola la competizione prevedono un catalogo crescente di sanzioni che va dall'ammonizione alla nota di biasimo, alla multa, all'annullamento del risultato, al rifacimento della partita, alla dichiarazione di forfait, alla sospensione dello stadio, all'organizzazione di partite fuori nazione, all'esclusione dalle competizioni in corso e/o dalle competizioni future.

La decisione relativa alla fissazione della sanzione risponde ai principi generali conosciuti anche dai tribunali ordinari e si rifà agli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi dell'infrazione, tenendo altresì conto di eventuali circostanze attenuanti e/o di eventuali circostanze aggravanti.

Nel caso specifico v'è la sicura aggravante della recidiva essendo il campo della Fiorentina già sotto squalifica.

Circostanze attenuanti potrebbero non esservene molte ritenuto che il club ospitante è responsabile sotto tutti gli aspetti della sicurezza all'interno dello stadio e nella sue immediate vicinanze sia durante che dopo la partita.

In questo senso il club ospitante deve prevedere tutte quelle misure atte e idonee a garantire il regolare svolgimento della competizione e a garantire l'incolumità degli spettatori e dei protagonisti dell'incontro.

In questo senso va ricordata la responsabilità oggettiva dei club ospitanti, tramite la quale viene loro messa a carico qualsiasi infrazione avvenuta all'interno dello stadio a meno che il club possa provare di aver intrapreso tutte le misure idonee e necessarie a garantire la sicurezza.

Difficilmente però nel caso specifico di Fiorentina Grasshoppers questo potrà essere sostenuto in quanto all'interno dello stadio è comunque penetrato (sfuggendo ai controlli ed alle perquisizioni) un petardo di notevoli dimensioni non facilmente celabile sotto i vestiti.

In questo senso mi sembra di poter affermare che la commissione di controllo e di disciplina dell'UEFA, chiamata a statuire nella giornata odierna, potrà e dovrà intervenire con pieno fermo onde mettere fine a certi malcostumi e anche se limitati ad un solo imbecille possono e potevano essere di grave nocimento a parecchie persone.

In tal senso una punizione esemplare potrebbe essere rappresentata, come minimo, dall'assegnazione di uno 0-3 a tavolino (ciò che comporterebbe l'automatico passaggio di turno per il sodalizio elvetico) abbinando questa prima sanzione ad una sanzione più pesante per la Fiorentina ossia quella di giocare le prossime partite fuori dai patri confini o addirittura la sua esclusione per un certo periodo dalle competizioni internazionali, come fu il caso dei club inglesi.

**AVV. BRENNO CANEVASCINI**